|  |
| --- |
| L. 13-12-2010 n. 220Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2010, n. 297, S.O. |
|  |
| Art. 1.  (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)In vigore dal 1 gennaio 2014… omissis… |

**111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. (18)**

[(18)](https://accessosicuro.corteconti.it/cgi-bin/%2CDanaInfo%3Dbd01.leggiditalia.it%2BFulShow?KEY=01LX0000745208ART13&NONAV=1&NOTXT=1&" \l "18up) Comma inserito dall'[art. 20, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](https://accessosicuro.corteconti.it/cgi-bin/%2CDanaInfo%3Dbd01.leggiditalia.it%2BFulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755134ART44), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](https://accessosicuro.corteconti.it/cgi-bin/%2CDanaInfo%3Dbd01.leggiditalia.it%2BFulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755664ART0).